



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 92

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 33 DEL 30-12-2024**

Ordinanza del Sindaco

N. 33 DEL 30-12-2024

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI , BOTTI, E ARTIFICI
PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO
COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

A SEGUITO di ciò, su tutto il territorio nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al sindaco competenze in materia di sicurezza urbana e ordine pubblico;

CONSIDERATO che l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici può provocare pericoli per la sicurezza delle persone, danni agli animali, disturbo della quiete pubblica e inquinamento ambientale;

RILEVATO che il periodo delle festività è quello in cui si registra un maggiore utilizzo di tali materiali, con conseguenti rischi per l'incolumità pubblica e privata;

PRESO ATTO che tali pratiche possono arrecare gravi disagi agli animali domestici e selvatici, causandone stress e spavento;

CONSIDERATO necessario tutelare la salute e la sicurezza della cittadinanza e garantire la convivenza civile nel rispetto della quiete pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi ma che pur tuttavia è urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni che possono incidere sul benessere dei cittadini e degli animali e quindi vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sull'intero territorio del Comune di Mazzarino dal 30 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini, attraverso iniziative di contrasto al fenomeno descritto;

Ritenuto che garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, nella considerazione che botti ed esplosioni rappresentano un rischio per i cittadini, per gli adulti e soprattutto per i minori e non da ultimo rilevate le ripercussioni negative sul benessere degli animali;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza, nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, e che non sono previste ulteriori misure di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C.;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell' Area 6;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Polizia Municipale;
- il Regolamento di Polizia Urbana; l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- la L.R. n. 7/2019;
- l'OREELL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa,

1. il divieto assoluto dal giorno 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 di utilizzo, accensione e sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici sull'intero territorio Comunale in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
2. il divieto di vendita e cessione di petardi, botti e articoli pirotecnici ai minori di anni 18, ai sensi della normativa vigente.
3. i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;
4. la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d'artificio, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito Istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Sindaco" elenco "Ordinanze Sindacali", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. e dal vigente Piano della Trasparenza.
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Questura di Caltanissetta, al Comando Stazione Carabinieri di Mazzarino e al Comando Polizia Municipale di Mazzarino

AVVERTE CHE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:

1. Responsabile del procedimento è lo scrivente Ispettore Capo Giacomo Foresta, nominato Responsabile dell'Area 6 - Polizia Locale e Servizi demografici giusto Decreto Sindacale n. 12 del 18/06/2024;
2. contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
 - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o

dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Faraci Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2024 al 14-01-2025

Lì 30-12-2024

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore